

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 238

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTALIS

Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree

*Presentata il 13 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole essere uno strumento concreto di sostegno e rilancio del territorio montano e in particolare di quelle aree a rischio di desertificazione per quanto riguarda i servizi fondamentali come il trasporto pubblico e il sistema distributivo commerciale.

Con questa proposta di legge, in particolare, si mira a garantire agevolazioni fiscali alle imprese già esistenti mediante l'istituzione di zone a fiscalità di vantaggio e ad attrarre nuovi investimenti attraverso riduzioni fiscali pensate per le cosiddette « zone franche montane ». Tali agevolazioni, nell'ottica di incentivare il ripopolamento delle aree montane marginali, sono destinate a quelle attività e imprese, anche agricole, il cui personale dipendente, almeno per l'85 per cento, risieda nelle zone o nei comuni di riferimento e per i quali l'agevolazione viene concessa.

Negli ultimi anni i territori montani, nonostante gli intenti positivi per una loro valorizzazione, hanno conosciuto un disagio economico e sociale sempre più profondo, a causa della crisi impietosa che ha colpito le aziende, del progressivo taglio di servizi strategici, della carenza di infrastrutture della trasformazione del mondo agricolo e del conseguente spopolamento.

I territori della montagna, infatti, appaiono inseriti, per la gran parte, in un contesto di grave marginalità e di profondo svantaggio e pagano lo scotto di una difficoltà intrinseca che non appare superabile senza un decisivo intervento pubblico; solo politiche mirate possono arrestare una tendenza che, purtroppo, sta diventando sempre più preoccupante. Negli ultimi anni decine di attività in montagna, piccoli e fondamentali presidi per le comunità locali, portatrici di tradizione, storia e cultura, sono state chiuse a causa del caro

affitti e dell'alta tassazione. È dunque compito delle istituzioni porre in atto strategie concrete per non disperdere la ricchezza della montagna, fatta di risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali, un vero e proprio tesoro, unico e impareggiabile, che può essere salvaguardato solo evitando lo spopolamento di aree nelle quali la presenza umana si rivela fondamentale e determinante. Una presenza umana che può essere garantita solo con interventi di concreta agevolazione, che si discostino dall'assistenzialismo « a pioggia » di risorse *una tantum*, sempre e comunque limitate e il cui accesso appare anche difficoltoso per i piccoli imprenditori di montagna.

La presente proposta di legge, pertanto, individua una serie di azioni, da porre in essere anche con la stretta collaborazione delle regioni, volte ad attrarre nuovi investimenti e a raggiungere l'agognato obiettivo di creare nuova occupazione in queste aree, producendo conseguentemente un maggiore benessere economico e sociale, arrestando lo spopolamento, nonché tutelando e salvaguardando il complesso delle tradizioni culturali, enogastronomiche e imprenditoriali del nostro Appennino e delle altre aree montane.

Nella presente proposta di legge sono previste anche forme di contributo per il trasporto pubblico per agevolare i comuni, anche piccolissimi, che non riescono, o vi riescono con grandi difficoltà, a far fronte a tale spesa a causa di bilanci particolarmente ridotti.

L'articolo 1 prevede le finalità della legge: il contrasto dei fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale delle zone montane, lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché il sostegno alle attività da conseguire mediante l'istituzione di zone a fiscalità di vantaggio e attraverso interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese. Il CIPESS, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce i criteri per l'allocazione

delle risorse prevedendo inoltre i criteri per la delimitazione delle singole zone. L'articolo 1 contiene inoltre la definizione di area marginale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione delle zone a fiscalità di vantaggio, che sono individuate dalle singole regioni sulla base dei criteri della marginalità, dell'altimetria, del prodotto interno lordo e del rischio di desertificazione. È prevista da parte delle regioni l'istituzione di un fondo specifico per la riduzione dei tributi per imprese e attività che contribuiscano al rilancio, alla promozione e al popolamento delle aree montane.

L'articolo 3 definisce le caratteristiche della zona franca montana nella quale ricadono tutti i comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3.000 abitanti classificati come montani.

L'articolo 4 stabilisce la possibilità per i comuni di concedere deroghe per l'avvio di esercizi commerciali.

L'articolo 5 definisce una serie di interventi di riduzione fiscale a favore delle nuove attività che decidano di insediarsi nei comuni montani.

L'articolo 6 prevede che le agevolazioni si applichino alle sole attività e imprese il cui personale dipendente, almeno per l'85 per cento, risieda nelle zone o nei comuni di riferimento e per i quali l'agevolazione viene concessa.

L'articolo 7 prevede misure di decontribuzione per l'assunzione di lavoratori con più di 35 anni di età in favore di imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune montano e nel caso in cui il lavoratore assunto abbia la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

L'articolo 8 definisce gli interventi per il potenziamento del trasporto pubblico nelle aree montane marginali e a rischio di desertificazione.

L'articolo 9 prevede la norma finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dell'articolo 2 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede altresì, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione dei relativi finanziamenti.

4. Ai fini della presente legge, per area marginale montana si intende un'area montana che presenta uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da intrinseche peculiarità morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità, alto, medio o basso, è determinato dal CIPESS con cadenza triennale,

ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in relazione ai seguenti parametri:

- a) altimetria;
- b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

Art. 2.

*(Zone a fiscalità di vantaggio)*

1. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità ai parametri indicati dal CIPESS, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità alto, medio o basso.

2. Ciascuna regione istituisce un apposito fondo per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una delle seguenti funzioni:

- a) promuovono nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane;
- b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane prodotti nel raggio massimo di 30 chilometri;
- c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
- d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

3. Delle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

4. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali e contributive nelle zone a fiscalità di

vantaggio. La riduzione deve essere calcolata in misura non inferiore:

a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

5. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

#### Art. 3.

##### *(Zona franca montana)*

1. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. La zona franca montana è individuata dalla regione competente per territorio sulla base dei parametri definiti dal CIPESS.

#### Art. 4.

##### *(Deroghe urbanistiche)*

1. Nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

## Art. 5.

*(Riduzioni fiscali per le nuove imprese montane)*

1. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, dopo il 1° gennaio 2023, una nuova attività economica nelle zone di cui all'articolo 2 possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e il settimo, al 40 per cento e, per l'ottavo e il nono, al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui all'articolo 2, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;

b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e il settimo, al 40 per cento e, per l'ottavo e il nono, al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni e degli esoneri di cui al presente articolo.

Art. 6.

*(Condizione per l'applicazione delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni e le riduzioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione è concessa.

Art. 7.

*(Misure per favorire l'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, assumono lavoratori che hanno compiuto trentacinque anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e purché il lavoratore assunto abbia la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

## Art. 8.

*(Interventi a favore del trasporto pubblico nelle aree montane)*

1. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, ricadenti nelle zone franche montane di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui all'articolo 2.

2. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

3. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 1, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

## Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo tecnico

permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dalla presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le regioni possono contribuire, con risorse individuate con propria legge, all'attuazione della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0005810\*